



N. 2233-C

Relazione orale
Relatore SACCONI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 6 aprile 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (n. 2233-B)

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. Stampato n. 2233)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2016

(V. Stampato Camera n. 4135)

modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 2017

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 11^a Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

BARANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti: «pubbliche, private ed enti pubblici».

Art. 5

5.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi,» con le seguenti: «atti delle amministrazioni pubbliche alle professioni organizzate in ordini e collegi,».

5.3

DIVINA, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.4

DIVINA, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.5

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, in fine, alla lettera a), dopo le parole: «di queste», aggiungere le seguenti: «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».

5.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».

5.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera d), respinto per la parte restante

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a);

d) individuazione di parametri *standard* minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione, ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro».

5.8

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli atti» con le seguenti: «degli atti delle amministrazioni pubbliche».

5.9

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle loro specifiche competenze».

5.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinarie al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».

5.11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo».

5.12

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) gli atti di cui alla lettera a) sono limitati agli atti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Art. 6

6.1

ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 1, dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

6.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al fine di introdurre norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio di certezza del diritto e di semplificazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo;

b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

2-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione

e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;

c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente,

a) *al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»*

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-ter a 3-sexies.

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *3-ter* a *3-quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

c) alla rubrica, sostituire le parole: «a ordini o collegi e», con le seguenti: «a ordini o collegi, di ridefinizione del presupposto di imposta dell'I-RAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo nonché».

6.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» *aggiungere le seguenti:* «incrementando a trentasei mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», *con le seguenti:* «al comma 1»;

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da *3-ter* a *3-sexies*.

3-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-quater. All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da *3-ter* a *3-quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

6.4

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «possibilmente».

6.5

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«*c-bis*) prevedere, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

c-ter) prevedere, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche com-

plementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota variabile, sino al massimo della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera c-ter), stimato in 300 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.1

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini ed i collegi privi di personale dipendente;

b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla precedente lettera *a)*, presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;

c) riconoscimento della possibilità di non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la rea-

lizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali,».

Art. 7

7.1

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «15-bis», primo periodo, dopo le parole: «la DIS-COLL è riconosciuta» inserire le seguenti: «, previa liquidazione delle domande presentate negli anni 2015 e 2016 ai sensi dell'articolo 15 che dovessero risultare non concluse, o per le quali sia stato presentato dagli interessati e non ancora definito, un ricorso avverso alla comunicazione diniego di concessione della DIS-COLL da parte dell'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso comma «15-bis», primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 1-ter a 1-sexies.

1-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

1-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

1-*quinqüies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

1-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinqüies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Art. 8

8.1

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica - svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata - viene riconosciuta ad ogni effetto di legge come tale. I crediti derivanti da tali attività hanno analogo privilegio che assiste i crediti per l'esercizio della professione in forma individuale ed è esteso anche al contributo integrativo».

8.2

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, anche a seguito di accertamenti degli uffici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni nonché la lettera *t*) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, leggendosi Casse di previdenza dei liberi professionisti in luogo di INPS o Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'Agenzia delle Entrate comunica alle predette Casse, previa convenzione, gli elementi per l'emissione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e per le altre attività esattive».

8.3

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ANAC può individuare con proprie linee guida atti professionali diretti ad amministrazioni pubbliche ovvero a stazioni appaltanti che vanno sottoscritti in modalità digitale per la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi».

8.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti

e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a definire le agevolazioni fiscali relative alle società tra professionisti».

Conseguentemente, all'onere derivante della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

8.5

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

11-quater. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole "soci professionisti" e "la partecipazione", la congiunzione "e" è soppressa e sostituita da "oppure"».

Art. 9**9.1**

DIVINA, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle di viaggio e soggiorno», inserire le seguenti: «nonché quelle relative all'abbigliamento consono alla professione».

9.2

BARANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità», aggiungere le seguenti: «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni.».

9.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Sono altresì integralmente deducibili», inserire le seguenti: «acquisti di automezzi, strumentazione tecnica, hardware e software, interventi di adeguamento impiantistico degli stu-

di, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero,».

Conseguentemente. all'onere derivante della presente disposizioni, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

9.5

ANITORI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».

9.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».

Art. 10

10.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente.».

10.2

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro autonomo», eliminare la parola: «anche»;*

2) *al comma 3, dopo le parole: «lo sportello dedicato di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «e i soggetti convenzionati»;*

3) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ad ogni effetto di legge gli incubatori professionali hanno accesso alle medesime provvidenze stabilite per gli incubatori di imprese.».

Art. 11

11.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Art. 12**12.1**

ZIZZA

Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici» inserire le seguenti:
«, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali
lavoratori,».*

12.2

ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

*«1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le neces-
sarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresen-
tative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei*

trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

12.3

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine del periodo, le seguenti parole: «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;».

12.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183».

12.5

BARANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

Art. 14

14.0.1

BAROZZINO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

Art. 17

17.1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti)*. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è istituito un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle

condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico permanente procede, in particolare, a:

a) formulare proposte per modelli previdenziali e di *welfare* innovativi;

b) verificare i dati concernenti la gestione delle casse privatizzate, anche al fine di eliminare la posizione di disparità in cui versano alcuni ordinamenti professionali, privi, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 1996, dei relativi organi statutari di rappresentanza nazionale;

c) promuovere, in ambito governativo, l'elaborazione di proposte normative per la costruzione di un sistema della previdenza dei liberi professionisti, anche attraverso l'istituzione di un Ente nazionale che incorpori, in autonomia, gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

d) monitorare e incentivare la formazione professionale permanente;

e) nell'ambito dei criteri concernenti il compenso dovuto ai liberi professionisti, promuovere l'elaborazione di proposte normative che prevedano la definizione di *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;

f) monitorare la gestione della disoccupazione involontaria;

g) monitorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori autonomi sui luoghi di lavoro;

h) verificare ed elaborare proposte di miglioramento della normativa in materia di dati, custodia e riservatezza da parte del datore di lavoro che assume lavoratori in modalità agile;

i) monitorare le professioni regolamentate, al fine di promuovere, in ambito tecnico-normativo:

1) per i settori non ordinistici, forme di deregolamentazione, volte all'equiparazione alle imprese, anche in previsione della partecipazione agli appalti pubblici;

2) a tutela degli interessi pubblici, nell'ambito dei settori in cui permane il presidio ordinistico, la previsione di proposte di riforma organica per procedere al riordino dell'assetto e delle funzioni degli ordini professionali, per eliminare o attenuare forme di ingerenza sui comportamenti economici del professionista;

l) individuare misure finanziarie, volte a incentivare:

1) la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;

2) il *co-working* nell'ambito degli studi professionali, per tutte le fasce d'età dei liberi professionisti;

3) l'acquisto di servizi *knowledge intensive* (ricerca, analisi, collaudo, progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da liberi professionisti dell'area tecnica a imprese industriali e più nello specifico alle imprese che rientrano nella categoria delle *start-up* innovative;

m) elaborare proposte volte a sostenere:

1) il libero professionista che risiede e opera nelle aree svantaggiate e/o montane;

2) le attività professionali di ricerca, o che richiedano particolari investimenti nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione stessa;

3) il passaggio generazionale anche nell'ambito degli studi professionali;

n) elaborare proposte per introdurre, per le casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS».

17.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente».

17.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo). - 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul

lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

17.0.1

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Per l'accesso all'esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

Art. 20

20.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Trattamento del lavoratore*). - 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi

previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

20.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agile», inserire le seguenti: «, che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati,».

20.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

20.4

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2-bis. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

2-ter. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

20.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19,».

20.6

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

20.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20-ter.

(Divieto di controllo a distanza)

1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.

Art. 20-quater.

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

20.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l'uso del proprio *computer* o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.

2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.

4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro *smart* o agile, di cui all'articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità».

Art. 23

23.1

BAROZZINO

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-bis. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n.81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

23.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» con le seguenti: «l'INAIL tutela il lavoratore».

23.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» inserire le seguenti: «,obbligatoria attraverso l'INAIL,».

